

**DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Roma, 22 dicembre 2010

**Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria
per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore**

UK26U	<ul style="list-style-type: none">79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici93.19.92 - Attività delle guide alpine
UK27U	<ul style="list-style-type: none">58.21.00 - Edizione di giochi per computer58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web
UK28U	<ul style="list-style-type: none">90.01.01 - Attività nel campo della recitazione90.02.02 - Attività nel campo della regia
VK02U	<ul style="list-style-type: none">71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria
VK06U	<ul style="list-style-type: none">69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
VK17U	<ul style="list-style-type: none">74.90.91 - Attività tecniche svolte da periti industriali

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010

STUDIO UK26U

Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide alpine

Codici Attività

79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

93.19.92 – Attività delle guide alpine

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio UK26U (evoluzione dello studio di settore TK26U), con nota prot. n. 20753/2010 del 5 febbraio 2010 sono stati comunicati i risultati della cluster analysis.

Successivamente, con nota prot. 40168/2010 del 15 marzo 2010, sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE in data 8 aprile, 20 maggio (cui non hanno partecipato rappresentanti delle Organizzazioni di categoria) e, su richiesta delle Organizzazioni, 7 giugno 2010 sono stati esaminati gli esempi prelevati dalla banca dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- A.N.G.T. Associazione Nazionali Guide Turistiche;
- Confesercenti - Federagit Guide;

- Confesercenti - Federagit Accompagnatori;
oltre che esperti fiscali di fiducia delle citate Organizzazioni.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota del 29 luglio 2010 la ANGT - Associazione Nazionale Guide Turistiche, in accordo con la Federagit-Confesercenti, ha richiesto che fossero apportate alcune integrazioni e variazioni al quadro D del modello dello studio UK26U.

Inoltre, nella citata nota, l'Associazione ha richiamato quanto espresso in un documento consegnato *brevi manu* nel corso dell'incontro del 7 giugno 2010. Le annotazioni in esso contenute, peraltro già approfondite nel corso delle due riunioni cui hanno partecipato le Organizzazioni di categoria interessate, prendono in esame :

- 1) la “*regionalizzazione*“ dello studio e la differenza che esiste dal punto di vista lavorativo tra “*grandi città e città minori*”
- 2) l'opportunità di non differenziare i contribuenti che esercitano l'attività di guida turistica in due cluster in ragione della numerosità dei committenti, considerata la sostanziale identità dei costi che lo svolgimento dell'attività richiede;
- 3) il particolare valore che assumono le spese in questo settore.

Viene fatto presente che gran parte di esse sono rigide e non proporzionali rispetto all'ammontare dei ricavi mentre il resto dipende da molteplici fattori, sempre variabili a seconda del servizio e dell'offerta turistica. Inoltre, circa metà delle guide turistiche svolge la propria attività nel comune e l'altra metà nella provincia o nella regione e, questa condizione, ha effetti diretti sulle spese variabili, ad oggi non misurabili, a parere dell'Associazione, dagli studi di settore.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota della ANGT - Associazione Nazionale Guide Turistiche, l'Agenzia ha accolto gran parte delle richieste di integrazione al quadro D, sezioni “*Modalità di svolgimento dell'attività*” e “*Tipologia dell'offerta*”, ed ha provveduto ad apportare le relative modifiche al modello dello studio UK26U.

Per quanto concerne, invece, le considerazioni espresse nella nota consegnata durante la riunione del 7 giugno 2010, si riportano le argomentazioni già evidenziate nel corso degli incontri tenuti per l'esame del prototipo dello studio di settore UK26U.

In relazione a quanto evidenziato al punto 1, si fa presente che lo studio non sembra potersi prestare ad una “*regionalizzazione*” (intesa come individuazione di modelli organizzativi specifici per ogni regione), sia per le caratteristiche dell'attività sia per la scarsa numerosità dei soggetti coinvolti. Inoltre l'impatto territoriale è stato

attentamente analizzato in fase di costruzione dello studio, utilizzando le informazioni presenti nel modello, e non è risultato significativo.

Con riguardo a quanto sostenuto nel punto 2, si evidenzia che l'esistenza di un distinto cluster in cui sono confluite le guide turistiche che operano per un unico committente (cluster 3) è determinata dalla circostanza che il modello della monocommittenza (rilevanza del cliente principale) è un modello organizzativo con caratteristiche distinte tanto da un punto di vista strutturale che contabile.

In merito infine a quanto rappresentato al punto 3, si rileva che lo studio UK26U prevede che il calcolo della congruità dei compensi e dei ricavi venga effettuato attraverso un modello di stima che è fondato non solo sui costi sostenuti per l'esercizio dell'attività ma anche sul numero complessivo dei “*Giorni dedicati all'attività*” dichiarati dal contribuente.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK26U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21/12/2010


VARRIALE MASSIMO

Da: angtmail@libero.it
Inviato: giovedì 29 luglio 2010 15.17
A: DC ACC STUDI DI SETTORE; PALLOTTA ANTONELLA; PICCOLO ENRICO MARIA
Oggetto: Osservazioni Studi di Settore TK26U 2011
Allegati: Agenzia delle Entrate.doc

Priorità: Alta

Inviato in allegato alla presente mail le osservazioni richieste.
Il Presidente dell'ANGT
Marcella Bagnasco

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'Accertamento-Studi di settore
- 3 AGO 2010
Prot. N° 2010/227232-



Roma 29.07.2010

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento
Ufficio Studi di Settore

Alla c.a. del Capo Ufficio Dott. Massimo Varriale
dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

e p.c. alla
Dott.ssa Antonella Pallotta
antonella.pallotta@agenziaentrate.it
e al
Dott. Enrico Maria Piccolo
enricomaria.piccolo@agenziaentrate.it

ANNOTAZIONI RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE 2011
MODELLO TK26U

In accordo con la FEDERAGIT-CONFESERGENTI, facciamo seguito alla nota dell'ANGT, consegnata durante la riunione del 07.06.2010, per integrare le segnalazioni già fatte con ulteriori elementi, riconfermando quanto scritto ai punti 1 e 2 della precedente nota.

Riguardo al punto 3 della nota, segnaliamo nuovamente alcune integrazioni e modifiche, tenendo anche presente quanto detto nel corso del citato incontro del 07.06.2010.

Quadro D:

1) Tipologia di attività:

concordiamo con quanto deciso nel corso della riunione del 07.06.2010 che questa parte debba comprendere soltanto le seguenti voci:

- D05 Guida turistica
- D06 Accompagnatore turistico incoming
- D07 Accompagnatore turistico outgoing
- D08 Guida alpina
- D09 Altre attività

Nelle istruzioni del rigo D05 è meglio specificare "numero dei giorni dell'anno in cui sono stati effettuati servizi".

2) Tipologia dell'offerta:

alla voce Visite Guidate : al rigo D14 aggiungere : "ville e parchi storici"

alla voce Itinerari : al rigo D17 aggiungere : "archeologici"

al rigo D18 aggiungere "verde storico".

3) Altri elementi specifici:

al rigo D45 sarebbe meglio chiedere : "Ore dedicate all'attività nell'anno".

Nelle istruzioni del rigo D46, per le guide turistiche sarebbe più comprensibile chiedere di specificare in quante settimane sono stati prestati servizi nel corso dell'anno, poiché l'attività della guida turistica non è continuativa, ma saltuaria e precaria.

Ringraziando per la loro attenzione porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente dell'ANGT
Marcella Bagnasco



ANNOTAZIONI RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE 2011

1) Nella predisposizione dei nuovi Studi di Settore, deve essere tenuta presente nella loro 'regionalizzazione', la grande differenza esistente dal punto di vista lavorativo, fra grandi città e città minori, anche se esse sono ricche di beni culturali e ambientali, poichè costituiscono delle località di sosta o passaggio e non di permanenza. (Ad esempio: Roma, città metropolitana / altre provincie del Lazio; Venezia e la sua laguna/altre provincie del Veneto: Siracusa e Palermo:altre provincie della Sicilia; ecc.).

2) Dai dati fornitici nella precedente riunione, risulta che solo il 27% di 234 soggetti lavora per 1 solo cliente, mentre il 73% lavora per più di un cliente. Poichè sui ricavi delle due tipologie di numero di clienti le spese gravano in egual misura, non vi è alcuna logica nel differenziare e suddividere l'attività di guida turistica in due clusters sulla base dei ricavi che derivano dal committente principale o unico.

L'elemento fondamentale per differenziare i coefficienti che generano i ricavi presunti è il seguente:

- se si è lavoratore autonomo;
- se si è dipendente a tempo pieno;
- se si è dipendente a part-time.

Infatti, gran parte delle spese è uguale in ambedue i casi: esse sono rigide rispetto all'ammontare dei ricavi e non proporzionali; l'altra parte delle spese dipende da molteplici fattori, sempre variabili a seconda del servizio, e dall'offerta turistica. Poichè solo o poco più del 50% delle guide turistiche svolge la propria attività nel Comune, vuol dire che circa la metà dell'attività viene svolta nella Provincia o nella Regione. Tutto ciò ha effetti diretti sulle spese variabili, non misurabili ad oggi, dagli studi di settore. (Sarebbe interessante disporre della media delle spese per classi di ricavi (ad es.: quanto incidono le spese fra 5.000 e 10.000 €? fra 10.000 e 20.000) Selo Studio di settore non è in grado di apprezzare le differenze e le rigidità, da questo punto di vista non lo riteniamo funzionale.

3) Si ritiene utile aggiungere nella 'tipologia dell'offerta', al rigo D 14:
- ville e parchi storici.

Nella parte 'Itinerari', aggiungere:

- verde storico (o simili);
- siti archeologici (v.alcuni siti della Campania e il Parco del Circeo, dove sono situate eccellenze storico-archeologiche.)

Il Presidente dell'ANGT
Marcella Bagnasco

Marcella Bagnasco

*Consegnata a mano
07-06-2010
[firma]*

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010

**STUDIO UK27U
(Consulenza informatica)**

Codici Attività:

- 58.21.00 - Edizione di giochi per computer;**
- 58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi i giochi per computer);**
- 62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione;**
- 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;**
- 62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione);**
- 62.09.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.;**
- 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di Assistenza Fiscale - CAF);**
- 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati;**
- 63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);**
- 74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web.**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio UK27U (evoluzione dello studio di settore TK27U), con le note prot. n. 2010/11654 del 22 gennaio 2010 e prot. n. 2010/42527 del 12 marzo 2010, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati, rispettivamente, comunicati i risultati della *cluster*

analysis e convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 1° aprile 2010 e 6 maggio 2010.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- C.N.A.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) CONSIDERAZIONI FINALI

In mancanza di esempi proposti dalle organizzazioni, la verifica della sostanziale idoneità dello studio UK27U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore è stata effettuata utilizzando esempi prelevati dalla banca dati degli studi di settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010

STUDIO UK28U

Attività nel campo della recitazione e della regia

Codici Attività

**90.01.01 - Attività nel campo della recitazione;
90.02.02 – Attività nel campo della regia.**

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio UK28U (evoluzione dello studio di settore TK28U), con nota prot. n. 2010/92384 dell'11 giugno 2010 sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE in data 7 luglio e 7 settembre 2010, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni oltre quelli desunti dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- A.I.P.S.C. – Associazione Italiana Professionisti Spettacolo Cultura;
- SAI SLC CGIL – Sindacato Attori Italiano;
- FAI - FORUM Artisti Italiani;
- A.I.D.A.C. – Associazione Italiana Dialoghista e Adattatori.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota del 21 ottobre 2010 l'Associazione S.A.C.T. – Scrittori Associati di Cinema e Televisione - ha esposto alcune considerazioni in merito alla individuazione dei gruppi omogenei. In particolare la S.A.C.T. contesta:

- 1) la confluenza in un unico cluster di figure professionali molto diverse tra loro. Il riferimento è al cluster 14, che raggruppa gli autori di sceneggiature, dialoghi, soggetti ed anche i dialoghista adattatori: l'Associazione sostiene che, se l'autore di sceneggiature e dialoghi è assimilabile all'autore di soggetti, lo stesso non può dirsi per il dialoghista adattatore.

Infatti, l'autore di soggetti, sceneggiature e dialoghi scrive un prodotto originale di propria invenzione, che precede la realizzazione di un prodotto audiovisivo mentre il dialoghista adattatore lavora su testi in lingua straniera, elaborati da terzi e già realizzati (in un film o una serie tv, etc.). Un soggetto, una sceneggiatura o un dialogo originale risultano di proprietà dell'autore del prodotto mentre i testi tradotti dagli adattatori restano di proprietà degli autori stranieri. Pertanto, a parere dell'Associazione, il livello di impegno e di remunerazione dei due tipi di lavori sono assai diversi e non assimilabili.

- 2) la definizione non appropriata utilizzata per individuare alcuni contribuenti compresi nel cluster 9 “Regista, sceneggiatore e direttore artistico”.

Il termine “sceneggiatore” si presta ad essere utilizzato in campo cinematografico mentre la definizione più adatta per indicare colui che scrive copioni o testi teatrali è drammaturgo.

Infine l'Associazione rileva che, in considerazione della natura estremamente precaria delle professioni artistiche, l'analisi del settore andrebbe svolta su base triennale. In questo modo, lo studio terrebbe conto dell'alta variabilità annuale dei compensi/ricavi percepiti da gran parte delle figure professionali interessate dallo studio UK28U.

Con nota del 22 ottobre 2010 l'A.N.A.C. - Associazione Nazionale Autori Cinematografici ha formulato il medesimo rilievo espresso dalla S.A.C.T. in merito alla definizione del cluster 14.

Con nota del 29/10/2010 l'ANART – Associazione Nazionale Autori Radiotelevisivi e Teatrali preliminarmente ha riconosciuto che i 15 cluster individuati sono adeguati, sebbene non esaustivi dei possibili profili di professionali riscontrabili per le attività interessate dallo studio.

Tuttavia, a parere dell'ANART, le attività professionali in oggetto, specie se esercitate in forma di lavoro autonomo, mal si prestano ad elaborazioni e determinazioni induttive di parametri quali la coerenza e congruità dei compensi. I compensi derivanti dalle attività oggetto dello studio sono infatti connotate da elementi che esulano dalle normali logiche economiche-tecniche di produttività e redditività. In particolare, gli indicatori “rendimento giornaliero” e “resa

giornaliera” per i professionisti dello spettacolo risultano fortemente condizionati dal livello di notorietà/popolarità raggiunto in ambito territoriale, condizione di per se non quantificabile e non rapportabile con gli studi di settore.

Infine, un ulteriore criticità del settore è data dalla “*saltuarietà*” delle attività professionali in questione, elemento che, sempre secondo l’Associazione ANART, non è compiutamente considerato ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi/compensi derivanti da tali attività professionali.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato al punto 1 della nota presentata dalla l’Associazione S.A.C.T. e sostenuto anche da A.N.A.C. si fa presente che, alla luce delle analisi economico-statistiche effettuate, non sembrano sussistere le criticità evidenziate.

L’affinità che sussiste tra l’attività svolta dagli autori di sceneggiature, dialoghi e soggetti e quella svolta dai dialoghista adattatori trova riscontro, da un punto di vista fiscale, nella risoluzione n. 126 del 14 dicembre 1993 del Dipartimento delle Entrate che ha fornito chiarimenti in merito all’esclusione del campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni effettuate dai dialoghista adattatori cinetelevisivi, in quanto rientranti nella disposizione di cui all’art. 3, comma quarto, lett. a) del D.P.R. n. 633/72.

Si rileva, quindi, che l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto il carattere “*creativo*” delle prestazioni effettuate dai dialoghista – adattatori cinetelevisivi stabilendo che sussistono “*i presupposti per considerare l’attività summenzionata quale opera dell’ingegno, con conseguente riconoscimento della protezione giuridica del relativo diritto d’autore. Infatti la descritta attività, pur basandosi indubbiamente su un’opera originaria, produce un servizio nel quale è evidente l’apporto creativo dell’autore*”.

Infine, tenuto oltretutto in debito conto l’esiguità del numero dei contribuenti (circa 30 soggetti) che svolgono prevalentemente attività di dialoghista adattatore, si fa presente che l’analogia tra tale figura professionale e le altre figure autorali (sceneggiatore e soggetto) risulta confermata anche dai dati dichiarati dai contribuenti e analizzati ai fini degli Studi di Settore, che non hanno evidenziato differenze sostanziali sia in termini di clientela che di ricavi/compensi.

Per quanto concerne, invece, la contestata denominazione di “*sceneggiatore*” utilizzata nella definizione del cluster 9 per indicare l’autore di copioni o testi teatrali, si fa presente che l’informazione relativa a “*Sceneggiature*” è richiesta nell’ambito delle “*Modalità di svolgimento dell’attività*”, all’interno della sottosezione Teatro. Pertanto, tale collocazione garantisce che il dettaglio richiesto sull’attività di “*Sceneggiature*” è quello svolto nello specifico ambito teatrale.

Tuttavia, per maggiore chiarezza, si potrà inserire un’opportuna precisazione nelle istruzioni del modello.

Infine, in merito alle considerazioni relative alla precarietà dell'attività, argomento richiamato anche nella nota elaborata dalla ANART, si fa presente che la irregolarità e la saltuarietà del lavoro e dei ricavi/compensi da esso derivanti, caratteristiche specifiche di queste attività, sono state valutate nella costruzione dello studio UK28U che ha utilizzato un modello di stima fondato non solo sui costi sostenuti per l'esercizio dell'attività ma anche sul numero complessivo dei “*Giorni dedicati all'attività*” dichiarati da parte del contribuente.

Tuttavia, situazioni eccezionali nello svolgimento dell'attività rispetto a quelle che si possono ritenere “*normali*”, potranno essere rese note all'Amministrazione Finanziaria compilando, in fase di trasmissione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, l'apposita sezione “*note aggiuntive*” del software Ge.Ri.Co. ovvero, successivamente, nell'eventuale fase di contraddittorio con l'Ufficio.

Inoltre, si ricorda che, allo stato attuale con riferimento al solo periodo d'imposta 2009, è stato realizzato un software, denominato “*Segnalazioni studi di settore Unico 2010*”, per la trasmissione di dati ed elementi in grado di giustificare lo scostamento rispetto alle risultanze dello studio di settore entro un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L'applicazione, quindi, permetterà ai contribuenti di comunicare all'Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi in grado di spiegare, eventualmente, situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore anche per il p.i. 2010, ovvero per la medesima annualità, afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

In merito infine alle osservazioni espresse dall'ANART relative agli indicatori di coerenza e di normalità economica, si evidenzia che le soglie relative sono state individuate in modo tale da tener conto delle caratteristiche dell'attività in esame e articolate per ogni specifico cluster, in modo da differenziare, ad esempio nell'ambito della figura professionale di attore, in base all'importanza del ruolo ricoperto e al mezzo di comunicazione (cinema, televisione, teatro).

Inoltre, si precisa che un elemento preso in considerazione tanto nella definizione della coerenza che della congruità e della normalità sono i giorni effettivi di lavoro che hanno dato origine a compensi/ricavi, indicati nella sezione “*Modalità di svolgimento dell'attività*”. Pertanto lo studio, valorizzando questa informazione, apprezza la variabilità e la flessibilità dell'attività.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK28U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21/12/2010

A. N. A. C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTORI CINEMATOGRAFICI

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Settore governo dell'Accertamento Studi
25 OTT 2010
Prot. N. 2010/150815 -

Roma, 22 ottobre 2010

Gentile dott.
Massimo Varriale
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore governo dell'Accertamento
Ufficio studi di settore

OGGETTO: Richiesta osservazioni relative allo Studio di settore UK28U (evoluzione dello studio TK28U).

Codici attività:

90.01.01 - Attività nel campo della recitazione

90.02.02 - Attività nel campo della regia

In merito alla Vostra del 30 settembre 2010 e ai rilievi richiesti sullo studio di settore UK28U, si ritiene si evidenziare quanto segue:

per quanto riguarda la composizione del cluster 14

si includono figure professionali solo apparentemente simili ma che, nella pratica concreta, sono assai diverse e riteniamo conducano a profili fiscali sostanzialmente diversi.

si evidenzia che:

il dialoghista adattatore si differenzia dalle altre tre tipologie (autore di soggetti, sceneggiature, dialoghi) che possono invece essere assimilate.

In particolare:

l'autore di soggetti, sceneggiature, dialoghi scrive un proprio testo che ha ampi margini di incertezza nella sua realizzazione. In sostanza scrive un prodotto **originale**, di propria invenzione, che precede la realizzazione di un prodotto audiovisivo (ad esempio, un film, o una serie tv ecc...)

Il lavoro che viene realizzato è solo una parte del lavoro complessivo che spesso comprende lunghe fasi di lavoro preliminare (ad esempio fasi di studio del contesto storico e di analisi strutturali del progetto) che non sono regolate con relativi compensi cadenzati e non vengono contemplate nei contratti di cessione dei diritti.

Al contrario, qualora il lavoro vada a buon fine, i compensi relativi non si spalmano lungo tutto il periodo effettivo di lavoro ma si concentrano in un periodo ristretto di tempo contribuendo a falsare il quadro fiscale complessivo.

Per questi motivi, l'analisi del Settore su queste figure professionali andrebbe svolta su un periodo più lungo (base almeno triennale). In questo modo lo Studio terrebbe conto dell'alta variabilità annuale dei compensi percepiti dalla maggior parte delle figure artistiche indicate.

Il dialoghista adattatore, invece, lavora su testi di prodotti audiovisivi stranieri già realizzati (film cinematografici, serie tv etc). Il suo è il classico compenso professionale a prestazione.

Il suo lavoro non prevede uno studio precedente del progetto ma si limita al lavoro specifico richiesto, che viene perlopiù commissionato da società di doppiaggio, per tradurre in lingua italiana prodotti audiovisivi di lingua straniera. Il lavoro ha quindi connotati molto precisi e si svolge in un periodo di tempo definito. Il dialoghista adattatore può ragionevolmente contare su una maggiore regolarità di impiego.

p. ANAC
Il Presidente
Ugo Francesco Gregoretti

ANART

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTORI RADIOTELEVISIVI e TEATRALI
WWW.AUTORI-ANART.COM


Via del Vantaggio, 22
00186 ROMA
C.F. 97576130583

anart@autori-anart.com
tel. 06 3218295
fax 06 3242678

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore

C.a. Dr. Massimo Varriale

Roma li, 29/10/2010



OGGETTO: Richiesta osservazioni relative allo Studio di settore UK28U (evoluzione dello studio TK28U).

Codici attività:

90.01.01 - Attività nel campo della recitazione

90.02.02 - Attività nel campo della regia

RIFERIMENTO: Vostra comunicazione del 30/09/2010 Protocollo 2010/138306

Con Vostra comunicazione del 30/09/2010 ci è stato richiesto di fornire osservazioni e/o rilievi circa l'evoluzione dello Studio di Settore in oggetto, soggetto a prossima validazione dalla Commissione Esperti.

In considerazione delle affinità tra la categoria professionale rappresentata da codesta Associazione e le categorie professionali interessate dallo Studio di settore in questione (Attività nel campo della recitazione; Attività nel campo della regia), si rileva quanto segue:

Sulla base del documento allegato alla Vostra comunicazione in riferimento, riteniamo che i 15 cluster individuati riferibili ai due codici attività menzionati siano adeguati sebbene non esaustivi dei possibili profili professionali riscontrabili.

Si ritiene al riguardo di dover porre particolare attenzione alla sempre più stringente "polivalenza" delle figure professionali attinenti al mondo dello spettacolo, aspetto di non poco conto riguardo all'individuazione di categorie professionali precise da circoscrivere in codici attività e Studi di settore.

Al di là delle statistiche e delle percentuali per l'individuazione e la descrizione dei cluster espresse nel documento trasmesso, quello che ci preme sottolineare è come le attività professionali in oggetto, specie se esercitate in forma di lavoro autonomo, mal si prestano ad elaborazioni e

determinazioni induttive di parametri quali la c.d Coerenza e/o Congruità dei ricavi, cui la predisposizione dello studio di settore stesso mira.

Si rileva sostanzialmente come di fatto i compensi derivanti dalle attività oggetto dello Studio di Settore in questione siano intrinsecamente connotati di “elementi” che esulano dalle normali logiche economico/tecniche di produttività e redditività.

In particolare, il riferimento è agli indicatori di normalità economica e coerenza, quando condizionati dai parametri “rendimento giornaliero” e “resa giornaliera”, che per professionisti dello spettacolo risultano fortemente condizionati da fattori quali ad esempio il livello di notorietà/popolarità raggiunto in ambito territoriale, fattosi di per se non quantificabili e di conseguenza non adeguatamente rapportati nelle risultanze degli Studi di settore.

Altro aspetto di rilievo collegato e consequenziale a quanto sopra evidenziato è relativo alla forte connotazione di “saltuarietà” delle attività professionali in questione.

Per sua stessa natura, l'attività di attore, di autore o di regista non può essere caratterizzata dall'elemento della continuità temporale intesa come costante propensione alla produzione di reddito. Si osserva in merito come ai fini dell'accertamento deduttivo cui mirano gli studi di settore, l'elemento temporale della saltuarietà degli incarichi, non sembra essere dovutamente considerato ai fini della determinazione presuntiva dei redditi derivanti da tali attività professionali.

In qualità di rappresentanti di categoria professionale affine alle attività oggetto del presente Studio di settore, riteniamo doveroso che tali osservazioni siano tenute in considerazione, e ci rendiamo disponibili per qualsivoglia ulteriore chiarimento o approfondimento riteniate utile.

Cordiali saluti

BIAGIO PROIETTI

3386692202

S.A.C.T.

Scrittori Associati di
Cinema e Televisione



Prot. N. 2010/249895-

Roma, 21 ottobre 2010

Gentile dott.
Massimo Varriale
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore governo dell'Accertamento
Ufficio studi di settore

OGGETTO: Richiesta osservazioni relative allo Studio di settore UK28U (evoluzione dello studio TK28U).

Codici attività:

90.01.01 - Attività nel campo della recitazione

90.02.02 - Attività nel campo della regia

In merito alla Vostra del 30 settembre 2010 e alla prossima validazione dello studio di settore UK28U, la Sact fa notare quanto segue:

1.

NON riteniamo corretto unificare in un unico cluster (il 14) figure professionali diverse come quelle che appaiono in elenco. L'autore di sceneggiature e dialoghi è assimilabile all'autore di soggetti, ma NON al "dialoghista adattatore".

Il dialoghista adattatore - infatti - lavora su testi in lingua straniera di terzi (e non su testi propri), testi - si sottolinea - estrapolati da un prodotto audiovisivo GIÀ REALIZZATO (ad esempio, un film, o una serie tv ecc...).

L'autore di soggetti, sceneggiature e dialoghi scrive invece un prodotto ORIGINALE di propria invenzione, che PRECEDE la realizzazione di un prodotto audiovisivo (ad esempio, un film, o una serie tv ecc...)

L'autore di soggetti, sceneggiature e dialoghi scrive PER le SOCIETA' di PRODUZIONE, per concepire e consentire la realizzazione di un prodotto audiovisivo, mentre il dialoghista adattatore scrive per le SOCIETA' e LE COOPERATIVE DI DOPPIAGGIO, per far doppiare in lingua italiana prodotti audiovisivi di lingua straniera.

I testi "tradotti" dagli adattatori rimangono di proprietà degli autori stranieri che li hanno scritti e ideati.

L'autore di soggetto, sceneggiatura e dialoghi originali risulta invece autore del proprio prodotto.

I livelli di impegno e di compensi dei due tipi di lavoro sono assai diversi e non assimilabili.

2.

Riguardo al cluster 9, "Regista, sceneggiatore e direttore artistico teatrale" riteniamo IMPROPRIO l'uso del termine "sceneggiatore" per gli autori di testi teatrali.

Un testo di teatro - infatti - è fatto sostanzialmente di dialoghi attribuiti a dei personaggi. La descrizione delle scene e i movimenti in scena dei personaggi sono appena accennati.

Il termine esatto per descrivere questo tipo di testo è "COPIONE TEATRALE". Mentre la definizione più adatta per chi scrive copioni (o testi) teatrali è: "DRAMMATURGO".

(Le sceneggiature dei prodotti audiovisivi hanno una forma molto diversa: le descrizioni dei luoghi e dei movimenti psicologici e fisici dei personaggi sono molto approfondite. Sono abituali - per dirne una - alcune scene prive totalmente di dialogo. Il termine SCENEGGIATURA viene inventato proprio per definire il copione cinematografico. È dunque improprio attribuirlo ai testi teatrali.)

3.

Riteniamo infine che, data la natura estremamente precaria delle professioni indicate nei cluster definiti dallo Studio in oggetto, l'analisi del Settore andrebbe

svolta su base triennale. In questo modo lo Studio
terrebbe conto dell'alta variabilità annuale dei
compensi/ricavi percepiti dalla maggior parte delle
figure artistiche indicate. Con unica esclusione dei
cluster 7 e 15, in quanto la figura di attore
protagonista e co-protagonista di fiction, cinema e
teatro può ragionevolmente contare su una maggiore
regolarità di impiego.

Distinti saluti

Il Presidente della Sact

DANIELE CESARANO

info@sact.it - www.sact.it

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010

STUDIO VK02U (Studi di ingegneria)

<p>Codice Attività: 71.12.10 – Attività degli studi di ingegneria.</p>

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio VK02U (evoluzione dello studio di settore UK02U), con le note prot. n. 2010/72798 e prot. n. 2010/72803 del 6 maggio 2010, prot. n. 2010/79999 del 19 maggio 2010 e prot. n. 2010/138407 del 30 settembre 2010, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati, rispettivamente, comunicati i risultati della *cluster analysis* e convocate 3 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 27 maggio 2010, 24 giugno 2010 e 18 ottobre 2010.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI;
- CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI;
- CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. U-nd/4350/2010 del 2 novembre 2010, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha rappresentato quanto segue:

- a) per valutare in modo puntuale l'impatto della crisi, in particolare nel settore edilizio, occorrerebbe innanzitutto avere la disponibilità dei dati dell'ultima dichiarazione dei redditi Unico 2010;
- b) sarebbe necessario misurare gli incassi del periodo d'imposta in corso, depurandoli dei compensi che si riferiscono ad attività ed incarichi passati (saldi) in quanto potrebbero avere effetti distorsivi rispetto alle condizioni di crisi del mercato attuale che ha visto il ridursi dei compensi per le singole prestazioni nonché la diminuzione del numero di attività;
- c) contestualmente alla revisione dei valori massimi, viene evidenziata la necessità di operare una diminuzione anche dei valori minimi di riferimento (che sono in ribasso), al fine di evitare un valore medio più alto di quello reale;
- d) è opportuno stimare in modo attendibile il valore della progettazione in presenza di appalti integrati. Tale valore, in particolare, potrebbe risultare di difficile valutazione nei casi in cui le società che eseguono opere di ingegneria, utilizzano per la progettazione risorse interne costituenti costi fissi di struttura non direttamente correlati alla predetta attività.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alle richieste del il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si fa presente quanto segue:

- per quanto riguarda il punto a) delle osservazioni, per quanto attiene alla necessità di valutare gli impatti della crisi economica sul settore, si fa presente che, come già avvenuto nei periodi d'imposta 2008 e 2009, con il verificarsi di peculiari congiunture economiche, si procederà a valutare ed adottare ogni intervento utile a rendere gli studi di settore sempre più aderenti alle mutate condizioni economiche del paese, in particolar modo tenendo in considerazione i diversi effetti che la crisi può aver generato sulle singole attività interessate dall'applicazione degli studi stessi. Pertanto, occorre procedere ad effettuare una analisi dettagliata dei dati e delle informazioni riferiti al periodo d'imposta 2010 al fine di poter tener conto

dell'impatto della crisi sui singoli settori economici, supportati dalle opportune valutazioni sui dati dichiarativi che confluiranno all'Amministrazione nelle prossime settimane”;

- in riferimento al punto b) delle osservazioni, va rilevato che un aspetto caratteristico e critico nella stima dei compensi è sempre stato quello relativo alla variabilità degli stessi a fronte di una tipologia di prestazione effettuata. Per cogliere e gestire correttamente questo aspetto, nelle funzioni di compenso, per ogni specifica tipologia di incarico, le prestazioni effettuate sono ponderate sulla base del valore medio dichiarato e successivamente confrontate con un valore definito congruo dallo studio che rappresenta un valore minimo e non medio. Si deve, inoltre, tener presente che la definizione di tale valore minimo si fonda sulla raccolta di informazioni fornite dai contribuenti stessi che riguardano anche valori riferiti agli acconti/saldi percepiti dal professionista. Detti valori, pertanto, contribuiscono anch'essi ad individuare il valore di soglia su cui stabilire la congruità. Ciò premesso, si fa comunque presente che, al fine di poter meglio cogliere in fase di applicazione dello studio di settore, lo sfasamento temporale tra più anni nella percezione dei compensi, è stata prevista all'interno del Quadro D – Elementi specifici dell'attività, una sezione con il dettaglio temporale degli incarichi svolti: compilando tale sezione il contribuente potrà indicare quanti degli incarichi che hanno dato origine a compensi nel periodo di riferimento derivino da attività svolte in anni precedenti o svolte nell'anno;
- relativamente al punto c) delle osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale Ingegneri, si fa presente che il nuovo studio evoluto VK02U, non utilizza in sede di applicazione alcun valore massimo di riferimento. La stima dei compensi derivanti da prestazioni componenti il ventaglio di attività cosiddette a “tariffa” si basa sul raffronto della tariffa media, calcolata con i dati dichiarati, con il corrispondente minimo provinciale. Si rileva, inoltre, che nel corso delle riunioni svolte l'analisi degli esempi non ha evidenziato particolare criticità in relazione ai c.d. compensi minimi;
- per ciò che concerne il punto d), si rammenta che la stima dei compensi per l'attività di progettazione rientra nel ventaglio delle attività stimate a “tariffa” che si basa sul raffronto della media calcolata con i dati dichiarati e il corrispondente minimo provinciale, a prescindere dai dati contabili.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

In mancanza di esempi proposti dalle organizzazioni, la verifica della sostanziale idoneità dello studio VK02U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore è stata effettuata utilizzando esempi prelevati dalla banca dati degli studi di settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2010 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

02/11/2010 U-nd/4350/2010



AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'Accertamento-Studi di settore
11/11/2010
Prot. N° 2010/155495

Spett.le

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento

Settore Governo dell'Accertamento

e Ufficio Studi di Settore

dc.acc.studisetto@agenziaentrate.it

Oggetto: Richiesta di osservazioni relative allo Studio di settore VK02U (evoluzione dello studio UK02U). Codice di attività 71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria. Prot. 2010/149236 -Nota di riscontro

Con riferimento alla nota in oggetto, si ritiene necessario rappresentare l'opportunità di ulteriori approfondimenti prima di procedere alla validazione dello studio di settore VK02U.

Innanzitutto, per valutare in modo puntuale l'impatto della crisi, si sarebbero dovuti avere i dati delle dichiarazioni fiscali i cui termini sono scaduti il 30 settembre u.s., comunque si vanno a prospettare, le seguenti osservazioni:

- Valutazione dell'impatto della crisi: a precisazioni di quanto premesso, si dovrebbe approfondire l'impatto della crisi soprattutto del settore edilizio, che potrà essere quantificato solo dopo l'analisi delle dichiarazioni fiscali, per le quali, si è chiesto all'Agenzia di rendere disponibili i dati al più presto;

Rep. Prof.
Maddaloni

- Misurazione degli incassi che avvengono in questi esercizi fiscali, ma che si riferiscono ad attività ed incarichi del passato (saldi), che potrebbero avere effetti distorsivi rispetto al momento attuale, caratterizzato da un forte diminuzione delle attività, accompagnata ad una riduzione altrettanto forte dei compensi delle singole prestazioni. Si chiede, in sostanza, di depurare lo studio dagli elementi che derivino da incarichi e/o accordi contrattuali nati in condizioni di mercato non ancora caratterizzato dalla crisi;
- Revisione contestuale dei compensi massimi e minimi: in realtà sono stati revisionati (in diminuzione) solo i valori massimi, ma se contestualmente non si opera una diminuzione dei minimi (che hanno subito una drastica diminuzione), si avrebbe un valore medio più alto di quello reale.

Viene, inoltre, evidenziata l'opportunità di stimare, in modo attendibile bene, il valore della progettazione nel caso dell'appalto integrato: in questo caso il valore risulta di difficile valutazione, atteso che le società che eseguono le opere di ingegneria, di norma, utilizzano, per la progettazione, risorse interne costituenti costi fissi di struttura, costi, cioè, che vengono sostenuti indipendentemente dall'effettivo impiego delle risorse in dette attività di progettazione.

Per ultimo, si pone l'accento sull'effetto destabilizzante dell'attuale crisi che ha cambiato in modo molto incisivo il mercato, ormai assestato su una dinamica contrattuale cliente/professionista molto diversa dal passato e che difficilmente, anche in tempi di ripresa economica, potrà tornare ad un riallineamento del potere contrattuale del professionista.

Con invito a valutare con attenzione quanto esposto, si rimane a disposizione di eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott. Ing. Alessandro Biddau)




IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Giovanni Rolando)



IL CONSIGLIERE TESORIERE

(Dott. Ing. Carlo De Vuono)



VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010

STUDIO VK06U

Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

Codice Attività

69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio VK06U (evoluzione dello studio di settore UK06U), con nota prot. n. 2010/104520 del 7 luglio 2010 sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE in data 14 settembre e 12 ottobre 2010, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Organizzazioni oltre quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- ANCIT;
- ANCOT;

- Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro;
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
- LAPET;
- Revisori legali.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

2.1 LAPET

Con nota del 25 novembre 2010 la LAPET ha formulato delle perplessità su alcuni aspetti dello studio in argomento. In particolare, l'associazione ritiene che:

1. l'indicatore della “*Resa oraria*” non sia idoneo a cogliere gli aspetti caratteristici delle attività professionali;
2. il numero delle prestazioni professionali in base al quale è effettuata la stima non tiene in adeguata considerazione che, per alcune di queste, il compenso percepito corrisponde a un pagamento parziale;
3. sarebbe auspicabile inserire alcune informazioni nel modello VK06U, simili a quelle già proposte nel quadro Z del modello VK05U, al fine di articolare meglio la richiesta delle modalità di espletamento dell'attività.

2.2 ANCOT

Con nota del 26 novembre 2010 l'ANCOT, nell'esprimere parere favorevole in merito alla nuova “*cluster analysis*”, ha formulato alcune osservazioni sostanzialmente analoghe a quelle già rappresentate dalla LAPET.

In particolare, l'ANCOT ritiene non condivisibile, in linea di principio, l'utilizzo dell'indicatore della “*Resa oraria*” per cogliere gli aspetti caratteristici delle attività professionali e, pur condividendo gli indirizzi generali adottati nella elaborazione dello studio VK06U, si riserva di esprimere un giudizio solo dopo l'approvazione dei correttivi per la crisi.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla LAPET e dall'ANCOT si fa presente che:

- riguardo al precedente punto 1), va rilevato che l'indicatore di coerenza economica “*Resa oraria per addetto*”, rappresenta comunque uno strumento indicativo della coerenza dei dati dichiarati quali l'ammontare dei compensi e il numero di addetti, ovvero il numero delle ore lavorate dal professionista. In relazione a tale indicatore, utilizzato negli studi di settore delle attività

professionali fin dall'anno 2000, non sono emersi nel corso di questi anni gli effetti distorsivi evidenziati dalle citate associazioni. In ogni caso l'individuazione dei valori soglia dell'indicatore in argomento tiene conto delle caratteristiche dell'attività professionale e, inoltre, per quanto riguarda l'indicatore di normalità economica "*Rendimento orario*", l'intervento di tale indicatore è limitato alla sola parte delle attività non "a tariffa", in accordo con il modello proposto per la stima dei compensi;

- riguardo al successivo punto 2), va rilevato che un aspetto caratteristico e critico nella stima dei compensi è sempre stato quello relativo alla variabilità degli stessi a fronte di una tipologia di prestazione effettuata. Per cogliere e gestire correttamente questo aspetto, nelle funzioni di compenso, per ogni specifica tipologia di incarico, le prestazioni effettuate sono ponderate sulla base del valore medio dichiarato e successivamente confrontate con un valore definito congruo per lo studio che rappresenta un valore minimo e non medio. Si deve, inoltre, tener presente che la definizione di tale valore minimo si fonda sulla raccolta di informazioni fornite dai contribuenti stessi che riguardano anche valori riferiti agli acconti/saldi percepiti dal professionista. Detti valori, pertanto, contribuiscono anch'essi ad individuare il valore di soglia su cui stabilire la congruità. Ciò premesso, si fa comunque presente che, al fine di poter meglio cogliere nell'eventuale fase di controllo lo sfasamento temporale tra più anni nella percezione dei compensi, è stata prevista all'interno del Quadro D – Elementi specifici dell'attività, una sezione con il dettaglio temporale degli incarichi svolti: compilando tale sezione il contribuente potrà indicare quanti degli incarichi che hanno dato origine a compensi nel periodo di riferimento derivino da attività svolte in anni precedenti o svolte nell'anno;
- riguardo al punto 3) delle osservazioni si fa presente che le richieste di integrazione del modello dello studio VK06U, saranno oggetto di confronto per la fase di predisposizione dei quadri Z finalizzati a individuare le ulteriori necessarie informazioni per la prossima evoluzione dello studio.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK06U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di*

settore” che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21/12/2010



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI**



Rappresentanza in Europa presso:
Camera di Commercio Belgo-Italiana
Chambre de Commerce Belgo-Italienne
Belgisch-Italianse Kamer Van Koophandel



CoLAP
Coordinamento Libere Associazioni Professionali

San Benedetto del Tronto li, 26 novembre 2010

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di Settore

Egr. Dr. Massimo Varriale
Capo Ufficio
Egr. Dr. Alessandro Madia
e p.c. SO.SE.
c.a. Dott.ssa M. Eusebio
e p.c. SOGEI
c.a. Dott. C. Toldonato

Oggetto: parere sullo studio di settore VK06U (evoluzione dello studio di settore UK06U)

L'attività propedeutica per l'evoluzione dello studio UK06U non ha permesso una adeguata stima per una comparazione e valutazione nella revisione nell'attuale VK06U.

Pur esprimendo parere favorevole in merito alla nuova "cluster analysis" non possiamo che riscontrare un aggiornamento delle tariffe medie, rilevate per provincia, con variazioni, in termini percentuali, a due cifre. Ciò nonostante, nel dato complessivo si rilevano piccoli aumenti percentuali.

L'osservazione dell'anno 2008, per la costruzione del nuovo studio di settore, sottintende l'incasso nel 2008 di parte delle attività promosse nell'esercizio contabile precedente, ovvero il 2007.; pertanto, come per lo scorso anno, bisognerà attendere l'introduzione dei correttivi congiunturali di crisi per avere una fotografia nitida del 2010, dato che lo strumento, studio di settore VK06U, viene messo a fuoco per mezzo di dati osservati per il 2008.

Richiamando quanto già espresso nel parere relativo allo studio di settore UK06U, rimangono invariati i problemi legati alla resa oraria, principalmente per l'impossibilità di un riscontro certo dei valori relativi al numero di ore settimanali dedicate all'attività e al numero di settimane di lavoro nell'anno.

Risulta, però, non condivisibile in linea di principio, trattandosi di professionisti, la tesi su un presunto rendimento orario per il professionista, pur tuttavia apprezzandone la stima.

In merito ai compensi residuali, si era iniziata una attività di rilevazione di dati per mezzo dei dichiarativi fiscali, introducendo delle informazioni all'interno del quadro Z. Ora sembrerebbe impossibile poter proseguire l'evoluzione di detto studio sulla base di quanto già pianificato in passato.

ANCOI



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI**



Rappresentanza in Europa presso:
Camera di Commercio Belgo-Italiana
Chambre de Commerce Belgo-Italienne
Belgisch-Italianse Kamer Van Koophandel



CoLAP
Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Si apprende dalle recenti comunicazioni ricevute, da codesta Spettabile Amministrazione che, per altri due studi di settore, sono stati richiesti pareri per l'inserimento di dati per mezzo del quadro Z₇ al fine d'acquisire ulteriori elementi per la successiva evoluzione. Pertanto ci risulta poco comprensibile il percorso che viene proposto, avendo noi già partecipato nel 2008 alla condivisione dei risultati presentati e oggetto della presente.

Condividendo gli indirizzi generali dello sviluppo dello studio di settore VK06U, ci riserviamo di verificarne le stime dopo l'approvazione dei correttivi di crisi.

Ringraziando per l'apertura manifestata negli ultimi incontri e disponibili a fornire il nostro contributo, si chiede di poter essere parte attiva nell'evoluzione degli studi di settore garantendo la stessa riservatezza fin qui dimostrata.

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale

Dott. Aryedo Marinelli



- ▲ Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- ▲ Aderente Assoprofessioni
- ▲ Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CON&AP)

Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 ▲ Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Referente per gli Studi di Settore

***V. Rubino 110 – 04023 Formia
Tel. 0771/268301 fax 0771/322795
tricoligiuseppe@iltributarista.it***

Oggetto: osservazioni relative allo Studio di settore VK06U (evoluzione dello studio UK06U).
Codice attività: 69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
Soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Per la resa oraria del professionista questa deve poter cogliere la situazione che non tutte le pratiche hanno un tempo prestabilito se non nella situazione di pratiche già risolte. Il concetto di rappresentare il lavoro del professionista come “una catena di montaggio” stride con la realtà professionale.

Per l’incasso delle parcelle questo dato ha necessità di avere una migliore elaborazione. Una pratica che viene “saldata” in più anni non può essere valutata come unità. Può essere valutata nel modo proposto solo per studi di grandi dimensioni, dove la numerosità “assorbe” questa variazione.

Facendo riferimento al quadro “Z” dati complementari dello studio di settore VK05U (codici attività: 69.20.11 “servizi forniti da dottori commercialisti”; 69.20.12. “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”; 69.20.30 “attività dei consulenti del lavoro”) risulta una più articolata richiesta della modalità di espletamento dell’attività. In particolare sul dato relativo “incarichi per i quali nell’anno sono stati percepiti soli acconti e/o saldi (pagamenti parziali) e la relativa percentuale con “finalmente” percentuale anche con lo 0 virgola ! Questo potrebbe essere proposto anche per lo studio VK06U.

Bene la riduzione dei Clusters a 10.

Si era discusso che pochi mq. non erano indicativi per distinguere uno locale da piccole dimensioni da uno medio.

Non si ha ancora conoscenza del dato relativo ai correttivi congiunturali.

L’impegno nell’elaborazione dello Studio VK06U è stato notevole.

Ci riserviamo di esprimere un parere positivo all’avvenuta conoscenza delle osservazioni proposte.

Distinti Saluti

Formia, 25 novembre 2010

Giuseppe Tricoli

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010

STUDIO VK17U

Attività tecniche svolte dai Periti Industriali

Codice Attività

74.90.91 – Attività tecniche svolte dai Periti Industriali.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio VK17U (evoluzione dello studio di settore UK17U), con nota prot. n. 117357/2010 del 3 agosto 2010 sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE in data 5 e 29 ottobre 2010 sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Organizzazioni oltre quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Consiglio Nazionale Periti Industriali;
- Consiglio Nazionale Geometri.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota del 25 novembre 2010 il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati ha richiesto che fossero apportate alcune integrazioni e variazioni al quadro D del modello dello studio VK17U.

In particolare, la predetta Organizzazione ha fatto osservare che nelle “*aree specialistiche*” sarebbe opportuno inserire le aree “*ambientale*” e “*sicurezza del lavoro*”, e che debba essere rivisitata anche la sezione “*tipologia dell’attività*” del citato modello.

Inoltre, nella nota in argomento, l’Organizzazione prende atto delle attività svolte in fase di evoluzione dello studio, in quanto la nuova metodologia è sicuramente più idonea a cogliere la potenzialità dell’attività professionale dei Periti Industriali:

Tuttavia il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ritiene che un giudizio definitivo possa essere espresso solo dopo aver esaminato il risultato del primo anno di applicazione dello studio in evoluzione.

La predetta Organizzazione chiede pertanto un adeguato periodo di monitoraggio dello studio VK17U o che venga sottoposto ad un periodo di osservazione

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali si fa presente che le richieste di integrazione al quadro D, del modello dello studio VK17U, saranno oggetto di confronto per la fase di predisposizione dei quadri Z finalizzati a individuare le ulteriori necessarie informazioni per la prossima evoluzione dello studio.

Per quanto concerne, invece, le richieste, espresse nella nota, di sottoporre lo studio ad un periodo di monitoraggio o di osservazione, si fa rilevare che un eventuale periodo di monitoraggio non sembrerebbe giustificabile, tenuto conto che, nel corso delle riunioni, non sono emerse particolari criticità legate all’applicazione dello studio in esame.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK17U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli

esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21/12/2010



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 novembre 2010

Prot.7013 /FF/vc

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore
Roma

Oggetto: Osservazioni relative allo Studio di Settore VK17U (evoluzione dello studio UK17U)
Codice attività: 74.90.91 – attività tecniche svolte dai Periti Industriali.

Riferimento richiesta del 9 novembre 2010, prot. 2010.

Lo scrivente Consiglio Nazionale ha esaminato circa venti dichiarazioni relative all'anno 2008 – periodo d'imposta 2007 – applicando lo studio in evoluzione VK17U. La casistica purtroppo non è sufficiente per esprimere un giudizio.

Non si è potuta esaminare la nuova metodologia nei confronti degli studi associati per mancanza di casistica al riguardo.

Dall'esame dello studio è emerso altresì che nelle “aree specialistiche” sarebbe opportuno, appena possibile, inserire:

- ambientale;
- sicurezza del lavoro.

Inoltre si ritiene che vada rivisitata anche la “tipologia dell'attività”.

Si è preso atto dello sforzo compiuto dall'Amministrazione per venire incontro alle esigenze della categoria.

La nuova metodologia è sicuramente più idonea a recepire la potenzialità dell'attività professionale dei Periti Industriali ma si ritiene che un giudizio definitivo da parte della categoria possa essere espresso solo dopo aver esaminato il risultato del primo anno di applicazione dello studio in evoluzione.

Si chiede pertanto un adeguato periodo di monitoraggio dello studio VK17U o che venga sottoposto ad un periodo di osservazione.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)